



Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modalità di fruizione delle agevolazioni

- 1.1 Le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana comprendente il territorio dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello di pagamento F24.
- 1.2 Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Con separata risoluzione è istituito il codice da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
- 1.3 Per ciascun modello F24 ricevuto l'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013. Nel caso in cui l'importo dell'agevolazione utilizzata risulti

superiore all'ammontare del beneficio residuo, ovvero nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

1.4 In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell'importo dell'agevolazione concessa, il modello F24 è presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia delle entrate.

Motivazioni

L'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2015, n. 50, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca urbana o che l'avviano entro il 31 dicembre 2017, è riconosciuta l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d'imposta 2017 e 2018.

In proposito, è stata prevista l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ZFU ricadenti nel c.d. Obiettivo Convergenza).

Il citato decreto del 10 aprile 2013 stabilisce, tra l'altro, che:

- il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche (articolo 14, comma 3);

- le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia (articolo 15, comma 1).

Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione delle agevolazioni in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell'importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico.

A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l'Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo dell'agevolazione utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso a ciascuna impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e, in particolare, l'articolo 1, commi da 340 a 341-ter, relativi alle agevolazioni in favore delle Zone Franche Urbane;

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” che, all'articolo 37, disciplina il “*Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza*”;

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013 e successive modificazioni, che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, stabilisce le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo "Convergenza";

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, S.O. e, in particolare, l'articolo 46, relativo all'istituzione della zona franca urbana "Sisma Centro Italia" comprendente i comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*" e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente